



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE



**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

**ART. 2**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

- 1) La gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, gestiti in modo integrato al fine di ottimizzare il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in accordo a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Comunale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati.
- 2) Il Comune provvede al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, mediante affidamento ad un gestore unico, di seguito denominato Gestore del servizio.

**ART. 3**  
**ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

Per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D. Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.

**ART. 4**  
**SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARIFFA**

Eventuali servizi integrativi, svolti dal Gestore del servizio in aggiunta a quanto previsto dalle modalità operative di cui al Regolamento sopra citato, o dedicati alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, non comportano alcun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

**ART. 5**  
**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

- 1) La tariffa è determinata dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio presentato al Comune per le relative approvazioni dal gestore del servizio.
- 2) La tariffa è composta da una quota, denominata parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota, denominata parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

## **ARTICOLO 6**

### **TARIFFA DI RIFERIMENTO**

- 1) Il Gestore del servizio, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, elabora il piano per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
- 2) La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa.

## **ART. 7**

### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

- 1) La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale, caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani.
- 2) Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- 3) La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione, al livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così com'è previsto dall'articolo 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

## **ART. 8**

### **DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI**

La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza tiene conto dell'accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione.

## **ART. 9**

### **PIANO FINANZIARIO**

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il Gestore del servizio predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.

## **Art. 10**

### **RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO**

Il piano finanziario, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo del 27 aprile 1999 n. 158, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a. il modello gestionale organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

## **ART. 11**

### **TRIBUTO AMBIENTALE**

Contestualmente alla tariffa è riscosso il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, provvedendo a riversare alla Provincia di Bergamo gli importi riscossi.

## **ART. 12**

### **COMUNICAZIONI**

- 1) Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione allegata.
- 2) Ogni anno il Gestore del servizio comunica i dati relativi alle componenti di costo della tariffa come previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 13**

### **DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE**

- 1) Entro il 31 dicembre, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo, il Comune delibera le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.
- 2) In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

## **ART. 14**

### **CATEGORIE DI UTENZA**

- 1) Al fine dell'applicazione della tariffa le utenze sono suddivise in due categorie:
  - Categoria utenze domestiche
  - Categoria utenze non domestiche o attività
- 2) Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano, tra le altre le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.

**ART. 15**  
**PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI**

- 1) La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
- 2) L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile. In mancanza di tale requisito i locali sono considerati sfitti e mai utilizzati e rientrano nelle riduzioni tariffarie previste al successivo articolo 26.
- 3) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali anche pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
  - a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
  - b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
  - c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
  - d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
  - e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano i rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- 4) Allo scopo di individuare i locali esclusi dalla tariffa secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, i contribuenti presentano al Comune di Bergamo apposita dichiarazione, indicando le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali e comunque non assimilati. Nella stessa dichiarazione è richiesta la descrizione dei rifiuti speciali – e comunque non assimilabili - derivanti dall'attività esercitata.
- 5) Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
  - a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;

- b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - c. aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (articolo 817 del Codice Civile).
- 6) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 7) Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Se, invece, l'uso è di più condomini, la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso, e ciò tramite aggiunta della quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo. In caso di omessa indicazione delle parti comuni le superfici degli occupanti o detentori degli alloggi in condominio possono essere presuntivamente incrementate del cinque (5) per cento.

## **ART. 16**

### **SUPERFICIE UTILE**

- 1) La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 2) La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadro a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadro.
- 3) La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta).
- 4) Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali coperti, tutti i vani che compongono l'immobile. Per le aree scoperte, pertinenze di utenze non domestiche, concorrono a formare superficie soggetta a tariffa le superfici operative delle stesse.
- 5) Non sono soggette alla tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, per esempio perché inagibili o oggetto di lavori di ristrutturazione, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

## **ART. 17**

### **SOGGETTI PASSIVI**

- 1) La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono locali e/o aree coperte o scoperte, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune

e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- 3) Il Comune, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- 4) Per i locali adibiti a civile abitazione che sono affittati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento. Ciò nel caso in cui la locazione sia di durata inferiore a 12 mesi commisurando la tariffa a due (2) componenti.

#### **ART. 18**

##### **PERSONE OCCUPANTI I LOCALI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

- 1) Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti i locali. Salvo che per la formazione di nuovi nuclei o le emigrazioni nel corso dell'anno, tale numero è rilevato al 1° giorno di ogni mese sulla base dei registri anagrafici.
- 2) Con analoga cadenza il Comune aggiorna qualsiasi variazione relativa a nascite, decessi, cambi di residenza o domicilio.
- 3) Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano.
- 4) Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche di ufficio o diversa autocertificazione da parte del contribuente.
- 5) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

#### **ART. 19**

##### **COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, si utilizzano, rispettivamente, i coefficienti Ka e Kb di cui all'allegata Tabella 1.

#### **ART. 20**

##### **ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1) La classificazione dei locali e delle aree avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal DPR 27/04/99 n. 158, in relazione alla loro destinazione d'uso e potenzialità di produzione dei rifiuti.

- 2) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche nel caso in cui le superfici destinate all'esercizio dell'attività presentino differenti destinazioni d'uso (esempio: vendita, esposizione, deposito, magazzino, laboratori, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
- 3) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
- 4) Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
- 5) Ogni variazione di attività influente sull'assegnazione alle classi di utenza successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando entro novanta (90) giorni apposita denuncia. Il Comune aggiorna con cadenza mensile le informazioni afferenti la applicazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale.

#### **ART. 21**

##### **COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1) I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in base al precedente articolo n. 20, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- 2) I locali e le aree con più di una destinazione d'uso vengono inclusi in un'unica classe di attività, con riferimento alla presuntiva quantità annua dei rifiuti prodotti espressa in kg/metro quadro.
- 3) Ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, per il calcolo della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche, si utilizzano, rispettivamente, i coefficienti Kc e Kd di cui all'allegata Tabella 2.

#### **ART. 22**

##### **SERVIZIO ATTIVO**

- 1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore non comporta esonero o riduzione della tariffa.

#### **ART. 23**

##### **UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

- 1) Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione, come pure da idonea denuncia per le abitazioni utilizzate solo stagionalmente, si applica una riduzione del venticinque (25) per cento sulla parte fissa ed una riduzione del venticinque (25) per cento sulla parte variabile.

- 2) Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciato ovvero a quello previsto dal precedente articolo 18 per le famiglie dei non residenti.
- 3) Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dal successivo articolo 25.
- 4) Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.

## **ART. 24**

### **ATTIVITÀ TEMPORANEE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA**

- 1) Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera.
- 2) La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 10/365 della tariffa annuale.
- 5) È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 182 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
- 6) Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico la tariffa applicata è quella prevista per la relativa classe di attività e gli importi sono calcolati in base alla superficie effettivamente occupata. La tariffa è applicata nei riguardi del soggetto organizzatore.
- 7) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione.
- 8) La riscossione della tariffa giornaliera avviene mediante pagamento diretto su conto corrente postale appositamente istituito dal Comune, il cui bollettino è consegnato al momento della richiesta dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo rilasciata dal Comune. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa.
- 9) In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- 10) Per l'eventuale recupero della tariffa, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

**ART. 25**  
**RIDUZIONI TARIFFARIE**

- 1) Per le utenze domestiche corrispondenti a nuclei familiari composti da un unico soggetto di età pari o maggiore a sessanta (60) anni la tariffa è ridotta d'ufficio del trenta (30) per cento sia sulla parte fissa che sulla parte variabile con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2) Per i locali sfitti e mai utilizzati nel corso dell'anno la tariffa è dovuta con un importo pari alla sola quota canone ovvero alla componente fissa. Per le abitazioni il calcolo della quota fissa è effettuato sulla tariffa corrispondente a n. 2 componenti.

**ART. 26**  
**RIDUZIONE DELLE TARIFFE SUI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO**

- 1) Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione in una percentuale da determinarsi e comunque non superiore all'1% in rapporto alla quantità di rifiuti assimilabili che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero dei rifiuti stessi.
- 2) La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta la compensazione sugli importi dovuti per la quota variabile di tariffe a valere sugli anni successivi.
- 3) Modalità e termini di presentazione della documentazione idonea ad attestare l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti sono indicate in apposito e separato provvedimento dirigenziale da adottarsi nei sessanta giorni successivi l'approvazione delle tariffe.

**ART. 27**  
**AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- 1) Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi
- 2) In applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:
  - smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati
  - smaltimento dei materiali differenziati raccolti
  - tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discaricadeterminate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.
- 3) Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Gestore per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato dal Comune a riduzione della tariffa di igiene urbana del secondo esercizio successivo.
- 4) Ai medesimi fini di cui al precedente comma 3, anche il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio, ai fini della formazione della tariffa di igiene urbana del secondo esercizio successivo.

**ART. 28**  
**AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE**

- 1) In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D. Lgs. 22/97 e dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
- 2) La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.

**Art. 29**  
**AGEVOLAZIONI**

Per i luoghi di culto, i locali e le aree ad uso scolastico occupati da Stato, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo, nonché da altri soggetti privati, per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche, la tariffa è ridotta del cinquanta (50) per cento sia per la quota fissa che per la quota variabile.

**ART. 30**  
**INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

- 1) Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
- 2) I soggetti che hanno titolo per la concessione del sussidio sono le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico che rispondono ai requisiti definiti annualmente da apposito bando comunale.

**ART. 31**  
**DENUNCE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE  
DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE**

- 1) I soggetti passivi presentano al Comune entro novanta (90) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.
- 2) La denuncia deve essere redatta su appositi moduli, predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli interessati.
- 3) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
- 4) Il soggetto obbligato è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di novanta (90) giorni ogni variazione intervenuta nell'occupazione di locali ed aree, relativamente alle superfici e alle destinazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa.

- 5) Per le utenze domestiche non residenti, la variazione del numero degli occupanti l'abitazione intervenuta durante l'anno, deve essere comunicata al Comune entro 90 giorni. Per le utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare non deve essere dichiarata in conformità a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art.18. Rimane fermo l'obbligo di dichiarazione in caso di nuova occupazione o di definitivo abbandono dei locali entro i termini di cui al comma 1.
- 6) Per le utenze domestiche la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
  - il codice fiscale;
  - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, per questi ultimi il Comune considera a norma del presente Regolamento un numero medio di occupanti pari a due (2) unità;
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
  - i dati catastali dell'immobile.
- 7) Per le utenze non domestiche la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
  - i dati catastali dell'immobile.
- 8) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 9) All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- 10) La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune non appena intervenuta e comunque entro novanta (90) giorni dal suo verificarsi.
- 11) La tariffa viene adeguata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'inizio, la variazione o la cessazione dell'uso dei locali ed aree viene denunciata, salvo per quanto concerne la variazione del numero degli occupanti l'abitazione che segue quanto regolato nel precedente articolo 18.

## **ART. 32**

### **OBBLIGAZIONE TARIFFARIA**

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino al primo giorno del mese successivo alla data in cui la cessazione viene denunciata.

**ART. 33**  
**RICHIESTE DI VARIAZIONE DEI PARAMETRI**

- 1) E' facoltà degli utenti richiedere in ogni momento al Comune, una revisione dei parametri utilizzati per la definizione dell'ammontare della tariffa. A tale scopo, il Comune, mette a disposizione un apposito modulo cui allegare tutta la documentazione a supporto delle motivazioni addotte per la richiesta revisione.
- 2) Il Comune è tenuto a rispondere entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente.
- 3) La presentazione di eventuali richieste di revisione dei parametri utilizzati per la definizione dell'ammontare della tariffa non dà luogo ad alcuna sospensione o dilazione degli obblighi di pagamento in essere.

**ART. 34**  
**COMPENSAZIONI**

- 1) Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate, se in diminuzione e a richiesta dell'interessato, con nuova stampa del bollettino presso lo sportello tributi; se in aumento, sugli importi dovuti nell'anno successivo senza aggravio di interessi. In caso di mancata richiesta, le compensazioni in diminuzione sono in ogni caso effettuate d'ufficio sugli importi dovuti nell'anno seguente.
- 2) Nel caso in cui non sia possibile la compensazione di cui al comma 1, si procederà al rimborso delle somme indebitamente corrisposte secondo le disposizioni di cui all'art. 39.

**ART. 35**  
**RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

- 1) La tariffa è riscossa dal Comune, nel rispetto del presente Regolamento.
- 2) Il Comune effettua la riscossione della tariffa, calcolata sulla scorta delle denunce presentate nonché degli accertamenti d'ufficio ed in rettifica, consentendo il pagamento in quattro (4) rate.
- 3) Nell'avviso di pagamento è indicata la data di scadenza del versamento ed, in caso di frazionamento rateale, la scadenza delle singole rate.
- 4) La tariffa dovuta ai sensi del precedente comma è richiesta mediante avviso di pagamento inviato ai contribuenti. L'importo indicato deve essere corrisposto mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.
- 5) I documenti di pagamento sono spediti al domicilio degli utenti.
- 6) Qualora, dai controlli sui versamenti, emerge che in corso d'anno il contribuente ha omissso in tutto o in parte il pagamento delle somme dovute, il Comune provvede al recupero della tariffa nei modi di legge con aggravio di sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 36 e 37.

### **Art.36 ACCERTAMENTO**

- 1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 2) Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:  
(a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; (b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; (c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle richieste di cui sopra entro 60 giorni.
- 4) Per la definizione di controversie attinenti materie suscettibili di apprezzamento discrezionale, il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione in conformità e nei limiti stabiliti dal D.Lgs.218/1997.
- 5) Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate tramite bollettini di versamento intestati al Comune o altro soggetto incaricato della riscossione.
- 6) Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il Comune può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di otto rate trimestrali.
- 7) Per importi superiori a € 13.000,00 la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fidejussione bancaria o assicurativa di pari valore;
- 8) A richiesta del contribuente il Comune, provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa.
- 9) Per tutte le violazioni elencate al comma 1 dell'art.38 trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le sanzioni sono ridotte a 1/8 del minimo se si provvede al pagamento o alla dichiarazione nel termine di 30 giorni dalla scadenza prestabilita; sono invece ridotte a 1/5 del minimo se agli stessi adempimenti si provvede entro un anno.

### **Art. 37 MOTIVAZIONE DEGLI ATTI**

- 1) L'attività di accertamento del Comune è improntata ai principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente e dalla Carta dei Diritti del Contribuente. Nell'attività di controllo il Comune, prima di emettere gli atti invita gli interessati ad avvalersi del ravvedimento operoso di cui al D.lgs. 218/1997, se nei termini.
- 2) Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli stessi provvedimenti devono altresì contenere l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del

responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito in sede di autotutela.

- 3) In calce agli atti impositivi deve essere data chiara indicazione delle modalità per proporre ricorso, nonché dei termini per il pagamento delle somme richieste.
- 4) Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo.

#### **Art. 38 SANZIONI E INTERESSI**

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.
- 2) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggiore tributo dovuto.
- 3) In caso di omesso o parziale versamento delle somme richieste mediante l'invio a domicilio dei bollettini di pagamento, si applica la sanzione del 30% sulla quota di tributo non versata.
- 4) Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5) Secondo quanto sancito dall'art. 3 della Carta dei Diritti del Contribuente, non si applicano le sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'azione di controllo del Comune e quando non incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
- 6) Sulle somme non corrisposte, il Comune applica gli interessi nella misura stabilita dall'art. 6 del Regolamento delle entrate.

#### **Art. 39 RIMBORSI**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3) Al soggetto richiedente spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 6 del regolamento delle Entrate con decorrenza dalla data dell'avvenuto versamento.

#### **Art. 40 RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) Le somme liquidate dal Comune per tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 5 dell'art.37, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui ai decreti legislativi 26/2/1999, n. 46 e 13/4/1999, n. 112 e successive modificazioni.
- 2) Il ruolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

**Art. 41**  
**CONTENZIOSO**

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

**ART. 42**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Le disposizioni che precedono tutte abrogano e sostituiscono l'attuale regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale con effetto dal 1 ° gennaio 2010.
- 2) Per quanto ivi non disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti nonché a tutte le disposizioni riguardanti l'applicazione dei tributi comunali.

## **Appendice ed allegati al regolamento**

### **1 - Determinazione della tariffa di riferimento**

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + Ip_n - X_n) + Ck_n$$

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

### **2 - Definizione delle componenti di costo della tariffa di riferimento**

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata,
- Costi comuni CC
- Costi d'uso del capitale CK

### **3 - Costi operativi di gestione**

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)
- Altri costi (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a:

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

### **4 - Costi comuni**

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)

## 5 - Costi d'uso del capitale CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

$$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione  $r$  indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove}$$

$r_n$  è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

$I_n$  gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

$F_n$  il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

## 6 - Calcolo tariffa binomia

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

## 7 - Parte fissa

La parte fissa  $\Sigma TF$  coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi l'Azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

## 8 - Parte variabile

La parte variabile  $\Sigma TV$  dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

Sulla parte variabile altresì è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi dal Gestore in accordo con il Comune in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

## 9 - Tariffa utenza domestica

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. Dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre successivo della registrazione dell'avvenuto evento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto Gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il numero di due (2).

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m<sup>2</sup> per la superficie dell'utenza in m<sup>2</sup> corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la:

$$TFd(n, Sr) = Quf \times Sr \times Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m<sup>2</sup> determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti. Per il 2000, qualora il Comune abbia nel 1999, raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per almeno il 90%, prende a riferimento la produzione media pro capite ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Quv = Q_{tot} / \sum N(n) \times Kb(n)$$

con Quv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza

domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

## **10 - Tariffa per le utenze non domestiche o attività**

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m<sup>2</sup> per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:

$$TFnd(ap, Sr) = Qapf \times Sr (ap) \times Kc(ap)$$

dove Tfnd(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; Qapf è la quota unitaria in €/m<sup>2</sup> determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e KC il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sr) = Cu \times Sr (ap) \times Kd(ap)$$

Dove con TVnd(ap, Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m<sup>2</sup>. (Vedi tabella di appendice)

**Tabella 1 - Coefficienti tariffa utenze domestiche**

| <b>Numero componenti familiari</b> | <b>Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti nucleo familiare</b> | <b>Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti nucleo familiare</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 0,80                                                                                          | 1,00                                                                                         |
| 2                                  | 0,94                                                                                          | 1,80                                                                                         |
| 3                                  | 1,05                                                                                          | 2,10                                                                                         |
| 4                                  | 1,14                                                                                          | 2,40                                                                                         |
| 5                                  | 1,23                                                                                          | 2,90                                                                                         |
| 6 e oltre                          | 1,30                                                                                          | 3,40                                                                                         |

**Tabella 2 - Coefficienti tariffa utenze non domestiche**

| <b>Tipologia attività</b>                                                                     | <b>Kc<br/>Coefficiente<br/>potenziale<br/>produzione</b> | <b>Kd<br/>produzione in<br/>kg/m<sup>2</sup>anno per<br/>attribuzione parte<br/>variabile tariffa</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto                                         | 0,40                                                     | 3,28                                                                                                  |
| Cinematografi e teatri                                                                        | 0,43                                                     | 3,50                                                                                                  |
| Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta                                           | 0,60                                                     | 4,90                                                                                                  |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                          | 0,88                                                     | 7,21                                                                                                  |
| Stabilimenti balneari, parcheggi ed aree scoperte                                             | 0,19                                                     | 1,55                                                                                                  |
| Esposizioni autosaloni                                                                        | 0,51                                                     | 4,22                                                                                                  |
| Alberghi con ristorazione                                                                     | 1,20                                                     | 9,85                                                                                                  |
| Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere                                          | 1,02                                                     | 8,32                                                                                                  |
| Case di cura e riposo, carceri, collegi                                                       | 1,13                                                     | 9,21                                                                                                  |
| Ospedali                                                                                      | 1,29                                                     | 10,55                                                                                                 |
| Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,                                 | 1,07                                                     | 8,78                                                                                                  |
| Auditorium, sale convegno ed istituti non scolastici                                          | 0,90                                                     | 8,50                                                                                                  |
| Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli   | 0,99                                                     | 8,15                                                                                                  |
| Edicola, tabaccaio, farmacia                                                                  | 1,11                                                     | 9,08                                                                                                  |
| Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti | 0,83                                                     | 6,81                                                                                                  |
| Banchi di mercato di beni durevoli                                                            | 1,78                                                     | 14,58                                                                                                 |
| Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista                         | 1,29                                                     | 10,54                                                                                                 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio     | 1,03                                                     | 8,48                                                                                                  |
| Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista | 1,25                                                     | 10,25                                                                                                 |
| Attività industriali con stabilimenti di produzione                                           | 0,92                                                     | 7,53                                                                                                  |
| Attività artigianali di produzione di beni specifici                                          | 1,05                                                     | 8,20                                                                                                  |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                 | 3,96                                                     | 32,44                                                                                                 |
| Mense, amburgherie, birrerie                                                                  | 3,96                                                     | 32,44                                                                                                 |
| Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie                                                            | 3,96                                                     | 32,44                                                                                                 |
| Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 2,76                                                     | 22,67                                                                                                 |
| Plurilicenze alimentari e miste                                                               | 1,54                                                     | 12,60                                                                                                 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio                                        | 4,00                                                     | 42,00                                                                                                 |
| Ipermercati di generi misti, grandi magazzini                                                 | 1,56                                                     | 22,45                                                                                                 |
| Banchi di mercato di generi alimentari                                                        | 6,92                                                     | 56,78                                                                                                 |
| Discoteche, night club, sala giochi                                                           | 1,04                                                     | 8,56                                                                                                  |

## INDICE

|         |                                                                                                                             |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1  | - Oggetto del regolamento.....                                                                                              | 1  |
| Art. 2  | - Gestione dei rifiuti urbani.....                                                                                          | 1  |
| Art. 3  | - Istituzione della tariffa .....                                                                                           | 1  |
| Art. 4  | - Servizi integrativi non soggetti a tariffa.....                                                                           | 1  |
| Art. 5  | - Determinazione della tariffa.....                                                                                         | 1  |
| Art. 6  | - Tariffa di riferimento .....                                                                                              | 2  |
| Art. 7  | - Articolazione della tariffa .....                                                                                         | 2  |
| Art. 8  | - Disposizione sugli imballaggi .....                                                                                       | 2  |
| Art. 9  | - Piano finanziario .....                                                                                                   | 2  |
| Art. 10 | - Relazione al piano finanziario .....                                                                                      | 2  |
| Art. 11 | - Tributo ambientale .....                                                                                                  | 3  |
| Art. 12 | - Comunicazioni .....                                                                                                       | 3  |
| Art. 13 | - Deliberazione delle tariffe.....                                                                                          | 3  |
| Art. 14 | - Categorie di utenza .....                                                                                                 | 3  |
| Art. 15 | - Presupposto della tariffa ed esclusioni .....                                                                             | 4  |
| Art. 16 | - Superficie utile .....                                                                                                    | 5  |
| Art. 17 | - Soggetti passivi.....                                                                                                     | 5  |
| Art. 18 | - Persone occupanti i locali delle utenze domestiche.....                                                                   | 6  |
| Art. 19 | - Coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa<br>per le utenze domestiche .....                 | 6  |
| Art. 20 | - Assegnazione alle classi di attività delle utenze non domestiche .....                                                    | 6  |
| Art. 21 | - Coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile<br>della tariffa per le utenze non domestiche ..... | 7  |
| Art. 22 | - Servizio attivo.....                                                                                                      | 7  |
| Art. 23 | - Utenze non stabilmente attive .....                                                                                       | 7  |
| Art. 24 | - Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera .....                                                                  | 8  |
| Art. 25 | - Riduzioni tariffarie .....                                                                                                | 9  |
| Art. 26 | - Riduzione delle tariffe sui rifiuti assimilati avviati al recupero.....                                                   | 9  |
| Art. 27 | - Agevolazioni per la raccolta differenziata .....                                                                          | 9  |
| Art. 28 | - Agevolazioni alle utenze domestiche.....                                                                                  | 10 |
| Art. 29 | - Agevolazioni.....                                                                                                         | 10 |
| Art. 30 | - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico .....                                            | 10 |
| Art. 31 | - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione..                                          | 10 |
| Art. 32 | - Obbligazione tariffaria .....                                                                                             | 11 |
| Art. 33 | - Richieste di variazione dei parametri.....                                                                                | 12 |
| Art. 34 | - Compensazioni .....                                                                                                       | 12 |
| Art. 35 | - Riscossione della tariffa .....                                                                                           | 12 |
| Art. 36 | - Accertamento.....                                                                                                         | 13 |
| Art. 37 | - Motivazione degli atti.....                                                                                               | 13 |
| Art. 38 | - Sanzioni e interessi .....                                                                                                | 14 |
| Art. 39 | - Rimborsi.....                                                                                                             | 14 |
| Art. 40 | - Riscossione coattiva .....                                                                                                | 14 |
| Art. 41 | - Contenzioso .....                                                                                                         | 15 |
| Art. 42 | - Disposizioni finali.....                                                                                                  | 15 |

## **APPENDICE ED ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 - Determinazione della tariffa di riferimento .....                        | 16     |
| 2 - Definizione delle componenti di costo della tariffa di riferimento ..... | 16     |
| 3 - Costi operativi di gestione .....                                        | 16     |
| 4 - Costi comuni .....                                                       | 16     |
| 5 - Costi d'uso del capitale CK.....                                         | 17     |
| 6 - Calcolo tariffa binomia.....                                             | 17     |
| 7 - Parte fissa .....                                                        | 17     |
| 8 - Parte variabile .....                                                    | 17     |
| 9 - Tariffa utenza domestica .....                                           | 18     |
| 10 - Tariffa per le utenze non domestiche o attività .....                   | 19     |
| <br>Tabella 1 - Coefficienti tariffa utenze domestiche .....                 | <br>20 |
| <br>Tabella 2 - Coefficienti tariffa utenze non domestiche .....             | <br>21 |